

millescale.it

Sicurezza e salute dei lavoratori nel condominio - n.54, maggio 2010

Il Ministero del Lavoro risponde ai quesiti di ANACI su sicurezza e condominio

Dopo la pubblicazione delle [FAQ](#) su "sicurezza e salute e condominio" sul sito [lavoro.gov.it](#) (di cui su [millescale n.52](#)), nel mese di ottobre 2009 il direttore del Centro Studi ANACI Nazionale, Carlo Parodi, con la collaborazione di Cristoforo Moretti, Antonio Pazonzi e Luigi Salciarini, ha formulato al Ministero del Lavoro quattro quesiti sull'applicazione delle normative di sicurezza sul lavoro nel condominio.

Il 19 aprile 2010 [High Rise Condominium](#), insieme al nostro blog [Millescale II](#), ha anticipato le risposte ministeriali. Il [20 aprile](#) il Ministero ha pubblicato il nuovo file su "[Sicurezza e salute e condominio](#)", che di fatto sostituisce il [file precedente](#), risalente al luglio 2009.

A seguire pubblichiamo le *domande di ANACI* e **le risposte** del Ministero del Lavoro.

1) *Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione del Rischio (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Per questi ultimi vigono i soli obblighi di informazione/formazione (articolo 3, comma 9, e articoli 36 e 37) e di fornitura dei dispositivi di protezione individuale o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III (articolo 3, comma 9) del D.Lgs. n. 81/2008 ?*

Il condominio è senza alcun dubbio tenuto alla redazione del documento di valutazione del rischio (innanzitutto nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) nel caso di presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati. Con riferimento a questi ultimi, invece, la disposizione applicabile è l'articolo 3, comma 9, del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, che prevede che a tali lavoratori trovino applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 (rispettivamente, informazione e formazione dei lavoratori) e, eventualmente, le previsioni di legge in materia di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e relative alle attrezzature di lavoro (Titolo III del D.Lgs. n. 81/2008). Al riguardo, va detto che, come rimarcato nella giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 3 agosto 2005, n. 29229), la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro. Tale ottemperanza potrà, tuttavia, prescindere dalla necessaria redazione di un documento, non richiesta dalla normativa vigente.

2) *Per l'adempimento dell'obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, è corretta l'effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall'articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29?*

L'obbligo di informazione previsto dall'articolo 36 a carico del condominio nei

Questo sito è dedicato alla sicurezza, alla salute ed alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori nel condominio. Il materiale reso pubblico sul sito ha contenuto divulgativo senza pretesa di fornire consulenze di alcun genere, e le opinioni esposte appartengono esclusivamente agli autori dei testi. Si intende vietata ogni riproduzione di materiale senza esplicita autorizzazione. La cadenza di aggiornamento è aperiodica. Per ovvi motivi non si garantisce nel tempo la corrispondenza dei links esterni. Non abbiate paura a scriverci, siamo educati e rispondiamo. Buona navigazione.

manda una [e-mail](#)

visita il [blog](#)

consulta l'[archivio](#)



scopri il [manuale](#)



[versione pdf](#)

confronti di lavoratori dipendenti che rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati si considera adempiuto se effettuato a mezzo di una comunicazione contenente i requisiti del predetto articolo 36. Al riguardo, si rimarca come l'articolo 36, comma 3, che richiama l'articolo 36, comma 1, lettera a) e l'articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c), prevede che vengano fornite informazioni sui "rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività di impresa in generale", e che l'articolo 36, comma 4, puntualizzi come il contenuto di tali informazioni debba essere facilmente comprensibile per i lavoratori e, ancora, che ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa debba avvenire previa verifica "della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo". Tanto premesso, si evidenzia che, come più volte esposto in giurisprudenza, l'informazione deve essere realizzata tenendo conto della specificità di ogni singola posizione lavorativa e con modalità che permettano alla norma di perseguire il suo scopo (ad esempio, è stata ritenuta inidonea la semplice affissione di informazioni). Quanto alla forma della comunicazione, essa non dovrà essere realizzata nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 28 e 29 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, atteso che tali norme attengono alla valutazione dei rischi e non sono richiamate dall'articolo 3, comma 9, e dall'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

3) Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo "affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi" (di cui all'articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi "datore di lavoro" anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?

Nel caso di contemporanea presenza di lavoratori dipendenti e di imprese e/o lavoratori autonomi affidatari di lavori, servizi o forniture, il condominio deve considerarsi "datore di lavoro" esclusivamente riguardo ai primi. In tale situazione, con riferimento alle imprese e/o ai lavoratori autonomi, invece, sul condominio graveranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

4) Ove il condominio, che sia "datore di lavoro" nei confronti di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del "Testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all'obbligo di fornire "informazioni dettagliate" (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di "informarsi reciprocamente" (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

L'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., costituisce, secondo l'espresso dettato normativo, la modalità di attuazione dell'obbligo di cooperazione e di coordinamento imposto al committente dall'articolo 26, comma 2, e, pertanto, non appare pertinente il richiamo all'obbligo di informazione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). Tanto premesso, con specifico riferimento all'obbligo di informazione reciproca, va rimarcato come la norma (articolo 26, comma 2, lettera b) faccia riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale, mentre i successivi commi 3, 3-bis e 3-ter individuano le condizioni e le modalità per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI). Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento di cui all'articolo 26, comma 2), lettera b, sempre tenendo conto della circostanza che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto sic et simpliciter con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell'articolo 26) abbia concretamente ottemperato all'obbligo di coordinamento in parola.

Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. (n.d.r. - quest'ultima frase era già contenuta nelle FAQ di luglio 2009)

I contenuti delle risposte di MinLavoro ad ANACI

Ancora una volta concordiamo con le interpretazioni ministeriali, che si basano su una rigorosa lettura della legge e della giurisprudenza; in sostanza l'approccio che questo sito cerca di tenere ormai da undici anni. Analizziamo le risposte una per una.

Nella prima risposta si conferma per l'ennesima volta che, nel caso di presenza di dipendenti condominiali soggetti al contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, le previsioni legislative da applicare sono **solo quelle contenute nell'art.3 comma 9** del d.lgs. 81/2008. Pertanto **il DVR nel condominio è obbligatorio se e solo se** nel condominio sono presenti dipendenti a cui si applica un contratto diverso da quello citato.

Il ministero precisa ancora che " *la attività di valutazione del rischio – assolutamente prodromica a ogni altra iniziativa antinfortunistica – va distinta dalla sua formalizzazione in un documento e andrà, quindi, nel caso di specie, garantita dal datore di lavoro in relazione agli obblighi informativi e formativi e a quelli – eventuali, in quanto legati alla necessità di utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro di DPI e/o attrezzature di lavoro*".

Quindi, in presenza di dipendenti: valutazione del rischio SI, **documento di valutazione del rischio NO.**

La seconda risposta riguarda la modalità di adempimento dell'obbligo di informazione, che deve rispettare i requisiti dell'art.36 come richiamati nell'art.3 comma 9.

La terza risposta dovrebbe eliminare i residui dubbi in merito alla qualifica dell'amministratore in caso di appalti. L'amministratore è "datore di lavoro" se ci sono dipendenti del condominio e "datore di lavoro committente" (come all'art.26) se nel condominio con dipendente ci sono appalti; **l'amministratore non è mai "datore di lavoro" di lavoratori in appalto.**

L'ultima risposta ministeriale distingue l'obbligo di fornire dettagliate informazioni agli appaltatori (art.26 comma 1 lett. b) dall'obbligo di cooperazione e coordinamento (art.26 comma 2) e dall'eventuale obbligo di redigere il DUVRI (art.26 comma 3), puntualizzando che **il coordinamento tra dipendenti del condominio ed appaltatori deve comunque essere sostanziale** e non meramente formale.

SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI APRILE 2010

- 1) Per la tutela del dipendente del condominio si applica solo l'art.3 comma 9, per rispettare il quale è necessaria la valutazione dei rischi, ma non è necessario redigere il DVR.
- 2) Anche per l'informazione al dipendente è necessario seguire rigorosamente quanto riportato nell'art.3 comma 9.
- 3) Nei confronti dei lavoratori in appalto l'amministratore di condominio non si configura mai come "datore di lavoro".
- 4) Se sono previste interferenze in un condominio con dipendente è necessario il DUVRI, ma la sua redazione non solleva dal concreto obbligo di coordinamento

con gli appaltatori.

Per completezza, da [millescale n.52](#):

SINTESI DELLA SINTESI DELLE RISPOSTE MINISTERIALI DI LUGLIO 2009

- 1) Se c'è un dipendente nel condominio, per la sua tutela si applica solo l'art.3 comma 9.
- 2) Se c'è un dipendente nel condominio, il datore di lavoro è l'amministratore.
- 3) *"Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro."*
- 4) Per quanto detto al punto precedente, esistono condomini non qualificabili come datori di lavoro.
- 5) Nei lavori edili il committente è l'amministratore (e per estensione anche nei lavori non edili - ndr)
- 6) Se c'è un dipendente nel condominio è necessario il DUVRI.

LE MISTERIOSE "RISPOSTE ALL'INTERPELLO ANACI"

E' importante notare come sia la prima volta che il Ministero del Lavoro risponde per iscritto a quesiti ANACI sul tema sicurezza e condominio in regime di d.lgs. 81/2008.

In passato infatti troviamo i resoconti del convegno Anacam del 22 aprile 2009 (ne parlammo in [millescale n.50](#)), con le risposte ministeriali alle domande di Carlo Parodi, e prima ancora due interPELLI ufficiali ANACI (riportati in due interventi sul blog: uno del [19 novembre 2008](#), l'altro del [23 aprile 2009](#)) ai quali il Ministero non aveva mai risposto.

Ciononostante, in rete si trovano ancora fantomatiche "risposte all'interpello ANACI" ([questa](#) è la prima, [quest'altra](#) è la seconda probabilmente copiata dalla prima); la dimostrazione dell'avventata attribuzione si ricava dal semplice confronto tra il merito delle risposte e le domande ANACI.

millescale.it

n.54, maggio 2010



Tutti i numeri di MILLESCALE dal 1999 al 2009



Cristoforo Moretti

MILLESCALE 1999-2009

ARCHIVIO STORICO SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEL CONDOMINIO

edito da Centro Studi Condominiali - ANACI Milano

disponibile presso

ANACI Milano

viale Sabotino 22

tel. 02.58322122

anacimilano@anaciservizi.it

...